



# **COMUNE DI LATINA**

## **AREA ECONOMICA E FINANZIARIA**

# **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **T.O.S.A.P.**

Approvato con: § Delibera C.C. n° 48 del 3-5-94

Successivamente modificato e integrato con le seguenti deliberazioni:

§ Delibera C.C. n° 197/2001 del 30/11/2001

§ Delibera C.C. n. 32/2002 del 15/03/2002

§ Delibera C.C. n. 69/2003 del 04/04/2003

§ Delibera C.C. n. 38/2007 del 30/04/2007

§ Delibera C.C. n. 27/2008 del 29/05/2008

§ Delibera C.C. n. 84/2011 del 20/12/2011

§ Delibera C.C. n. 24/2013 del 30/04/2013

§ Delibera C.C. n. 60/2013 del 22/10/2013

§ Delibera C.C. n. 72/2020 del 12/11/2020

<b><u>CAPO I – NORME GENERALI</u></b>	<b>5</b>
<b>Art. 1: INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2: OGGETTO DELLA TASSA</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4: SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5: FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6: TARIFFE</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7: FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8: REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9: CATEGORIE DELLE LOCALITÀ DI OCCUPAZIONE</b>	<b>7</b>
<b><u>CAPO II – MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA</u></b>	<b>8</b>
<b>Art. 10: TIPI DI OCCUPAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11: COMMISURAZIONE DELLA TASSA</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12: OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13: PASSI CARRABILI</b>	<b>9</b>
<b>Art. 14: OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15: OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16: OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17: OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI</b>	<b>12</b>
<b>Art. 18: ESENZIONI</b>	<b>13</b>
<b>Art. 19: APPLICAZIONE DEL CANONE</b>	<b>14</b>
<b>Art.20: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>14</b>
<b>Art. 21: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>15</b>
<b>Art. 22: ACCERTAMENTI</b>	<b>15</b>
<b>Art. 23: CONTENZIOSO</b>	<b>16</b>
<b>Art. 24: PROCEDIMENTO ESECUTIVO</b>	<b>17</b>
<b>Art. 25: RIMBORSI</b>	<b>17</b>
<b>Art. 26: SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI</b>	<b>17</b>
<b>Art. 27: SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>18</b>

<b><u>CAPO III – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI</u></b>	<b>19</b>
<b>Art. 28: AUTORIZZAZIONI – ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE</b>	<b>19</b>
<b>Art. 29: CONCESSIONI – ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE</b>	<b>19</b>
<b>Art. 30: OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI</b>	<b>19</b>
<b>Art. 31: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>20</b>
<b>Art. 32: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA – DECISIONI</b>	<b>20</b>
<b>Art. 33: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU’ PERSONE</b>	<b>21</b>
<b>Art. 34: TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO</b>	<b>21</b>
<b>Art. 35: DEPOSITO CAUZIONALE</b>	<b>21</b>
<b>Art. 36: CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>21</b>
<b>Art. 37: OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>21</b>
<b>Art. 38: SPESE PER L’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>22</b>
<b>Art. 39: INTRASFERIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE – DECADENZA</b>	<b>22</b>
<b>Art. 40: REVOCA – MODIFICA – SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>22</b>
<b>Art. 41: RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE</b>	<b>22</b>
<b>Art. 42: OCCUPAZIONI ABUSIVE</b>	<b>22</b>
<b>Art. 43: OCCUPAZIONI D’URGENZA</b>	<b>22</b>
<b>Art. 44: RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE</b>	<b>23</b>
<b>Art. 45: ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>	<b>23</b>
<b>Art. 46: ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO</b>	<b>23</b>
<b><u>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u></b>	<b>25</b>
<b>Art. 47: NORME TRANSITORIE</b>	<b>25</b>
<b>Art. 48: ABROGAZIONI</b>	<b>25</b>
<b>Art. 49: VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>Art. 50: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>26</b>
<b>Art. 51: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO</b>	<b>26</b>
<b>Art. 52: VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO</b>	<b>26</b>
<b>Art. 53: ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>26</b>
<b>APPENDICE</b>	<b>27</b>



## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 INTRODUZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Latina le modalità di applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo 2° del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Art. 2: OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Parimenti sono soggette ad imposizioni tributarie le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti da parte dei Comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia o al demanio Statale.

### **Art. 3: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. A norma dell'art. 43 del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 il Comune di Latina, la cui popolazione residente al 31/12/1993 è di n° 106.203 abitanti, rientra nella SECONDA CLASSE impositiva e si applicano le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

### **Art. 4: SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **Art. 5: FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio in una delle forme previste dall'art. 52, comma 5 del D. LGS. n. 446 del 15/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
  - I. I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97;
  - II. Gli operatori membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano la menzionata attività, i quali devono presentare idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - III. Società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - IV. A società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico D. Lgs. n. 267/2000, iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 446/1997, ossia D.M. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1 del presente articolo, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica.

## **Art. 6: TARIFFE**

1. Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo quanto dispone l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000, modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, e sostituito dal comma 169, art. 1 della L. n. 296/2006, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
2. In ossequio ai dettami dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe sono determinate per ogni tipo di occupazione conformemente ai limiti ivi indicati per il tramite del richiamo agli articoli 44, 45, 47 e 48 del medesimo d. lgs. n. 507/1993. In ogni caso, la misura corrispondente all'ultima categoria non è inferiore al 30 % di quella determinata per la prima.

## **Art. 7: FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativi e gestionali del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario, compresa la ricezione delle dichiarazioni dei contribuenti tese a ottenere le riduzioni e le esenzioni di cui al presente Regolamento, nonché il riscontro e la valutazione dei relativi presupposti giustificativi e l'eventuale conseguente applicazione del beneficio richiesto.
4. Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Dirigente una dettagliata relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

#### **Art. 8: REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI**

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

#### **Art. 9: CATEGORIE DELLE LOCALITÀ DI OCCUPAZIONE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in tre categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente regolamento, meglio specificato nell'elenco con la lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la Commissione Edilizia Comunale e previa pubblicazione del provvedimento per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il Primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge.

## **CAPO II – MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **Art. 10: TIPI DI OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere “PERMANENTE” e “TEMPORANEE”.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino, in linea di massima, o meno la esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere originario, aumentata del 20%.

### **Art. 11: COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
  4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

### **Art. 12: OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una Autonoma Obbligazione Tributaria.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di Tariffa Minima prevista dal Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993.
3. Comune di Latina – Classe 2<sup>^</sup> - € 35,12 al metro quadrato.
4. Da precisare che, poiché il territorio Comunale è suddiviso in tre categorie, la tariffa da applicare tra la prima e la seconda categoria è ridotta del 15%, mentre la differenza di tariffa tra la prima e la terza categoria la riduzione è del 30%.
5. Per le occupazioni sovrastanti il suolo e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte ad un

Terzo.

6. Per le occupazioni con tende, fisse o retraibili, aggettanti sul suolo pubblico le tariffe di cui sopra sono ridotte al 30%.
7. Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Art. 13: PASSI CARRABILI**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti su area pubblica ovvero sul suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio e costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non si ha passo carrabile quando un qualsiasi locale situato a piano terra, per il mancare la strada di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata, mancando, nel caso gli estremi dei manufatti costruiti attraverso i marciapiedi o le strade. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare 'convenzionale', conformemente al disposto dell'art. 44 d.lgs.n. 507/93, comma 5, come innovato dall'art. 3, comma 60, lett. a) della L. n.549/95. La tassa è ridotta del 50% nella misura prevista dall'art. 44 d.lgs.n. 507/93, comma 3.
- 2-bis Nella determinazione della superficie tassabile, come prescritta nel comma precedente, la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, coincide con la larghezza dell'apertura del passaggio calcolata in punto d'accesso alla proprietà privata. Dal computo, pertanto, è esclusa la larghezza, eventualmente maggiore, calcolata sul manufatto o sull'intervallo lasciato nel marciapiede o sulla modifica del piano stradale, in cui consista il passo carrabile.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove).
4. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata con arrotondamento alla misura superiore – Delibera Consiliare n.66 del 12/7/95. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitata ad una superficie massima di metri quadrati dieci (10) e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Per il predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 10%.
8. Se il passo carrabile, costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è

ridotta al 10%.

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distruzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.
10. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.
11. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.
12. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
13. Per le occupazioni effettuate in occasione di “FIERE E FESTEGGIAMENTI” con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.
14. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
15. sono ridotte rispettivamente dell’80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 507 del 15/11/93.
16. Per le occupazioni con “AUTOVETTURE AD USO PRIVATO” realizzate su area a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è aumentata del 10%.
17. Per le occupazioni realizzate per l’esercizio della “ATTIVITÀ EDILIZIA” la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
18. Per le occupazioni realizzate in occasione di “MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE” la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%.
19. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, se la riscossione avviene mediante convenzione viene applicata una ulteriore riduzione del 50% sulle tariffe riportate nel regolamento comunale ai sensi del d. lgs. n. 507/93 art.45 comma 1 e 8.
20. La tassa relativa all’occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
21. Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenere l’abolizione con apposita domanda al Comune.
22. La messa in pristino dell’assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.
23. L’accesso alle riduzioni tariffarie non immediatamente applicabili perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del Concessionario del Servizio, è subordinato al riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 15 gennaio dell’anno di riferimento.

#### **Art. 14: OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle tre categorie di cui all'art.9 del presente regolamento, in rapporto alla durata non inferiore a giorni 15 la tariffa è ridotta del 50%.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle sotto elencate misure giornaliere di tariffa.

1^ CATEGORIA: € 2,58 giornaliera al mq.

- |                                   |          |             |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00  | € 0,178  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 | € 0,155  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00  | € 0,0485 | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |

2^ CATEGORIA: € 2,19 (riduzione del 15% della tariffa base) giornaliera al mq.

- |                                   |          |             |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00  | € 0,151  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 | € 0,132  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00  | € 0,0413 | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |

3^ CATEGORIA: € 1,81 (riduzione del 30% della tariffa base) giornaliera al mq.

- |                                   |          |             |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00  | € 0,124  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 | € 0,108  | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |
| c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00  | € 0,0341 | TARIFFA ORA | AL METRO QUADRATO |

#### **Art. 15: OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, sono tassate in base al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda del pubblico servizio, così come disposto dall'art. 18, della Legge n. 488 del 23/12/1999 che ha modificato la lettera f), del comma 2, dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, (normativa Canone per l'Occupazione e Spazi di Aree Pubbliche – COSAP), e dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 32/E del 28/02/2000, la quale ha esteso la normativa relativa alla COSAP, alla Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche relativamente

alla fattispecie in oggetto:

- € 0,77 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;
- € 0,65 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti;

1. bis - Le tariffe di cui al comma 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;  
Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. La denuncia indicante il numero delle utenze di cui sopra, deve pervenire entro il medesimo termine al servizio tributi del Comune di Latina ed al Concessionario in caso di affidamento in concessione. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale dedicato intestato al comune, quale causale, l'indicazione dell'art. 18 Legge 23 dicembre 1999, n. 488
2. Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, condutture, i cavi e gli impianti.
3. Qualora il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi, gli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
4. Le occupazioni con strutture ed impianti funzionali all'erogazione del pubblico servizio, nonché le occupazioni effettuate per l'installazione e la manutenzione degli impianti stessi sono assoggettate al pagamento della tassa ai sensi degli articoli 44 e 45 del D.Lgs. n. 507/1993

#### **Art. 16: OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, di cui all'art. 47, 5 comma del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa è determinata forfettariamente in ragione di € 10,33 per quelle comprese fino ad un Km lineare di durata non superiore a giorni 30, mentre per quelle superiori la tassa è aumentata del 50%.
2. Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a giorni 30, ed inferiore a giorni 90 la tassa è aumentata del 30%.
3. La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a giorni 90 e fino a giorni 180 e del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

#### **Art. 17: OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI**

1. Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sottoindicata tassa annuale:

1^ FASCIA – CENTRO COME DA PLANIMETRIA € 46,48.

2^ FASCIA – ZONA LIMITROFA COME DA PLANIMETRIA € 30,99.

3^ FASCIA - BORGHI – ZONA DI CAMPAGNA € 10,33.

2. La tassa è applicata sulla base dei sotto elencati criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;
  - b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
  - c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
  - d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi;
3. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 12 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sotto indicata misura:

1^ FASCIA - CENTRO COME DA PLANIMETRIA € 15,49

2^ FASCIA - ZONA LIMITROFA COME DA PLANIMETRIA € 10,33

3^ FASCIA - BORGHI - ZONA DI CAMPAGNA € 7,75

#### **Art. 18: ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune a termine della concessione stessa;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con fioriere, zerbini e altri oggetti di carattere ornamentale, previa correlativa autorizzazione degli uffici comunali, la cui superficie complessiva non superi il mezzo metro quadrato;
- i) Sono altresì esenti i passi carrabili utilizzati dai soggetti persona fisica aventi diritto alle assicurazioni sociali alla Contribuzione Agricola dell'I.N.P.S. categoria Coltivatori Diretti.

2. L'accesso alle esenzioni dalla Tassa non immediatamente applicabili perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del Concessionario del servizio, è subordinato a riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento

#### **Art. 19: APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Nei casi previsti dall'art.8 del R.D. 8/12/1933, n. 1740, oltre al pagamento della tassa, è dovuto l'equo canone la cui misura è determinata dalla Giunta Comunale in base ai criteri indicati nel V comma del citato art. 8 stessa normativa.

#### **ART.20: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro giorni 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.
2. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale;
  - b) gli estremi dell'atto di concessione;
  - c) la superficie occupata;
  - d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
  - e) la misura di tariffa corrispondente;
  - f) l'importo complessivo dovuto.
3. Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.
5. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della Tassa per le occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio.
6. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere parimenti

effettuato entro il termine indicato al comma precedente. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, così come disposto dall'art. 18, della Legge n. 488 del 23/12/1999 che ha modificato la lettera f), del comma 2, dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 32/E del 28/02/2000.

7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ciò ai sensi del comma 166 dell'art. 1, L. n. 296/2006.
8. E' stabilito in € 5.00 l'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento della tassa di occupazione, ciò ai sensi del comma 168 dell'art. 1, L. n. 296/2006.

#### **Art. 21: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, o in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### **Art. 22: ACCERTAMENTI**

1. In riferimento alle denunce presentate il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro giorni 60 dal ricevimento della comunicazione. Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di giorni 60 per il pagamento
3. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. bis I primi tre commi del presente articolo si applicano agli avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2006.
4. Il Comune o il concessionario del Servizio, nel caso di gestione in concessione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché d'ufficio, all'accertamento delle omesse dichiarazioni e versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento e in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,

a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli avvisi di accertamento e rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo non ne riproduca il contenuto essenziale. Inoltre gli avvisi devono contenere: indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
6. Le disposizioni contenute nei commi 4. e 5. si applicano agli atti di accertamento emessi dal 1° gennaio del 2007, ed ai rapporti di imposta pendenti alla stessa data, ciò in base alle disposizioni contenute nei commi 171 e 172, e nei commi 161 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 296/2006.
7. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione della tassa o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.
8. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e modi di cui sopra separatamente per ciascun anno.
9. Dal primo gennaio 2007, sulle somme dovute per la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, e per le relative soprattasse si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse del 2.50% annuo, anche ai rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2007, da corrispondere con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ciò ai sensi dell'art. 165, art. 1, L. n. 296/2006.

### **Art. 23: CONTENZIOSO**

1. Avverso:

- a) avviso di accertamento del tributo;
- b) avviso di liquidazione del tributo;
- c) provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) avviso di mora;
- f) rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori dovuti;
- g) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- h) ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie,

può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

## **Art. 24: PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

1. La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, modificato con il D.P.R. n. 43 del 28/01/1988, successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 46 del 26/02/1999, e al D. Lgs. n. 326 del 17/08/1999 come modificato dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 248/2005, e dal D.L. n. 262/2006 collegato alla legge finanziaria n. 296/2006, convertito nella legge n. 286/2006, relativamente ai commi 163 e 172, art. 1., e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Nel caso di riscossione coattiva della tassa di occupazione, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, così come disposto dall'art. 51 del D. Lgs. n. 507/93, modificato dai commi 163 e 172 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

## **Art. 25: RIMBORSI**

1. Dal 1° gennaio 2007, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ciò ai sensi della disciplina prevista all'art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006, che ha modificato l'art. 51 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Il Funzionario designato dal Comune per la gestione della tassa o, nel caso di gestione in concessione, il rappresentante del Concessionario, provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali del 2.50% annuo, anche per i rapporti pendenti alla data del primo gennaio 2007. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono stati effettuati i versamenti non dovuti, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 165, 1, L. n. 296/2006.
4. Relativamente ai rapporti tributari, i cui termini triennali di decadenza per la normativa in essere fino al 31/12/2006, sono ancora pendenti al 1/1/2007, il contribuente presenterà istanza di rimborso entro i termini e le modalità indicate nei commi del presente articolo.
5. E' stabilito in € 5.00 l'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il rimborso della tassa, ai sensi del comma 168, art. 1, Legge n. 296/2006.

## **Art. 26: SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta e della sanzione, per il combinato disposto dagli artt. 53 del D. Lgs. n. 507/1993, art. 12, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 473/1997 e artt. 13 e 16 del D. Lgs. n. 472/1997.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
5. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione delle somme versate, si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00, in base al disposto di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 471/1997.
6. Dal 1° gennaio 2007, al contribuente spettano, per le somme dovute a titolo di tassa, gli interessi legali nella misura stabilita per il tasso di interesse annuo del 2.50%, anche per i rapporti pendenti a tale data, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ciò ai sensi del comma 165, art. 1, L. n. 296/2006, il quale ha modificato l'art. 51 del D. Lgs. n. 507/93.

#### **Art. 27: SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. LGS. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16, comma 1 della Legge 16/01/2003, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con notificazione agli interessati, entro 150 GIORNI dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il completamento delle operazioni.
4. In difetto il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.
5. In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

### **CAPO III** **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI** **E DELLE CONCESSIONI**

### **Art. 28: AUTORIZZAZIONI – ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE**

1. L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, apparecchi automatici di distribuzione tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previo parere degli Uffici Comunali interessati.
2. L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per il trasporto di energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi, passi carrabili, chioschi per la vendita di frutta e verdura, di bibite, gelati, dolci, giornali e simili, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale.
3. Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione edilizia

### **Art. 29: CONCESSIONI – ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE**

1. L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzioni di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

### **Art. 30: OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, nonché leggi concernenti la tutela delle strade, piazze, vie e della circolazione stradale.
2. L'autorizzazione o concessione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.
3. Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

### **Art. 31: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.
2. La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo

pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio.

3. L'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
4. La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.
5. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge il Comune potrà richiedere a corredo della pratica tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.
6. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
7. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune, dovranno pervenire al Comune stesso almeno giorni 20 prima della ricorrenza.
8. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.
9. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

### **Art. 32: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA – DECISIONI**

1. La Giunta Comunale ed il Sindaco hanno sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 31, motivandone il rigetto.
2. Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli altri Uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico – Ufficio di polizia Municipale – Ufficio Sanitario – Ufficio Urbanistica ecc.) e per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili ecc., sottoposte all'esame della Giunta Comunale.
3. Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici comunali, in sede di parere, ed il Sindaco, dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, del nuovo codice della strada, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazione.
4. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e sottosuolo comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
5. Nel caso in cui sarà necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipula di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

### **Art. 33: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU' PERSONE**

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per prima la domanda.
2. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande, per quelle presentate nello stesso giorno si procederà mediante sorteggio.
3. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni.

### **Art. 34: TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO**

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo pubblico è fissato in mesi tre. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio Comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi tre.

### **Art. 35 : DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

### **Art. 36: CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

### **Art. 37: OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione dello spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita. Inoltre deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

### **Art. 38: SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

### **Art. 39: INTRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE – DECADENZA**

1. Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.
2. Incorre, altresì, nella decadenza:
  - a) colui che non si sia avvalso entro sei mesi dalla definizione delle formalità di ufficio dell'autorizzazione o concessione accordata o che abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Comune e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o di autorizzazione da parte del Comune.

### **Art. 40: REVOCA – MODIFICA – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta. Il provvedimento di revoca, modifica, sospensione delle autorizzazioni o concessioni, sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

### **Art. 41: RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE**

1. La revoca, la modifica, la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

### **Art. 42: OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a norma dell'art. 823 C.C., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del processo regolati dal Codice Civile. Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del presente regolamento.

### **Art. 43: OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via Fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato

provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

#### **Art. 44: RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE**

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto Lgs. n. 507/1993, così come abrogato dal comma 172 e modificato dal comma 164 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

#### **Art. 45: ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. Il predetto funzionario, ferme restando la sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto Legislativo n. 507/1993.
  - B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
  - C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'Art.44-comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **Art. 46: ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo, mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 47: NORME TRANSITORIE**

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento.

2. Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.
3. Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi e impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di € 25,82.
4. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28/1/1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
6. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.
7. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 172, art. 1, Legge del 26/12/2006, n. 296, sono apportate delle modifiche al D. Lgs. n. 507/93, ossia l'abrogazione dell'art. 51 a eccezione del comma 5 e l'abrogazione del comma 4 dell'art. 53.

#### **Art. 48: ABROGAZIONI**

1. Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli da 192 a 200 del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo.
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952 n. 703 e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961 n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

#### **Art. 49: VIGILANZA**

1. Con il presente regolamento si prende atto che è attribuito al Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio per la il Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993.

#### **Art. 50: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo 2° del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **Art. 51: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 52: VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro giorni 30 successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### **ART. 53: ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.F5

---

***“APPENDICE”***

**AL REGOLAMENTO COMUNALE**  
**TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**CLASSE 2^ - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO – N.° 3 CATEGORIE**

## T A R I F F E

Gli Articoli menzionati sono contenuti nel Decreto Legislativo n. 507/1993

ART. 44 - comma 1 – lettera C

A) – Spazi soprastanti e sottostanti il suolo – TARIFFA RIDOTTA ad 1/3

1^ - CATEGORIA_____	€	11,71
2^ - CATEGORIA_____	€	9,95
3^ - CATEGORIA_____	€	8,19

ART. 44 - comma 2

B) - Occupazioni con tende, fisse o retrattili ecc. – RIDOTTE al 30%

1^ - C A T E G O R I A_____	€	10,54
2^ - C A T E G O R I A_____	€	8,96
3^ - C A T E G O R I A_____	€	7,38

ART. 44 - comma 3

A) - Passi carrabili – RIDUZIONE del 50%

1^ - C A T E G O R I A _____	€	17,56
2^ - C A T E G O R I A_____		€ 14,53
<hr/>		
3^ - C A T E G O R I A_____	€	12,29

ART. 44 - comma 6

B) - Passi carrabili – RIDUZIONE al 10% per superficie oltre i Mq 9 Modificata con delibera Consiliare n. 66 del 12/7/95 – vedi art. 13 – 5° comma

ART. 44 - COMMA 8 E 9

C) - Accessi passi carrabili - RIDUZIONE al 10%

1^ - C A T E G O R I A_____	€	3,51
2^ - C A T E G O R I A_____		€ 2,99
<hr/>		

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 2,46

ART. 44 - comma 10

D - Passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti - RIDUZIONE al 30%

1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 10,54

2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 9,96

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 7,38

OCCUPAZIONI TEMPORANEE € 2,58 per Mq. al giorno OCCUPAZIONE

TEMPORANEA - TARIFFA GIORNALIERA - ART. 45

1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 2,58

2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 2,19

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 1,81

OCCUPAZIONE TEMPORANEA – RIDUZIONE DEL 50% - comma 1 – DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI

1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 1,29

2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 1,11 1) RID.

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,90

OCCUPAZIONE TEMPORANEA – VEND. AMBULANTI – PUBBLICI ESERCIZI PRODUTTORI AGRICOLI  
RIDUZIONE DEL 50% - comma 5

1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,65

2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,55 2) RID.

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,452

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE – RIDUZIONE DEL 50% - comma 8

1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,323

\_\_\_\_\_ € 0,275 3) RID.

2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 0,226

3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_

Occupazione temporanea: la tassa si applica in base alle ore di occupazione.

ART. 45 - comma 2

CAT. 1^ - € 2,58 GIORNALIERA A MQ

- a) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - ora a mq. \_\_\_\_\_ **€ 0,178**
- b) - dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora a mq. \_\_\_\_\_ **€ 0,155**
- c) - dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora a mq. \_\_\_\_\_ **€ 0,0485**

CAT. 2^ - € 2,19 – TARIFFA GIORNALIERA A MQ

- a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,151  
b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,132  
c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,0413

CAT. 3^ - € 1,81 – TARIFFA GIORNALIERA A MQ

- a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,125  
b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,108  
c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora a mq \_\_\_\_\_ € 0,0341

ART. 45 – comma 2 – lettera C

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di un terzo – TARIFFA GIORNALIERA € 1,72 al mq.

- 1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 1,72  
2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 1,46  
3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 1,21

ART. 45 - comma 3

Occupazioni temporanee di tende e simili la tariffa è ridotta al 30% - € 0,77 – TARIFFA GIORNALIERA 1^ - C

- A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 0,77  
2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 0,66  
3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 0,54

ART. 45 - comma 4

Occupazioni per fiere , festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20% - € 3,10 MQ.

- 1^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 3,10  
2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 2,63  
3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ MQ \_\_\_\_\_ € 2,17

ART. 45 - comma 5 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Realizzate da venditori ambulanti – pubblici esercizi e da produttori agricoli – sono ridotte del 50% - € 1,29 giornaliera a mq.

CATEGORIA 1^ : € 1,29 - giornaliera a mq

- a) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,089  
b) - dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,077  
c) - dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,0243

CATEGORIA 2^ : € 1,10 - giornaliera a mq

- a) dalle 8,00 alle ore 14,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,076

- b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,066  
 c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,0207

**CATEGORIA 3^ : € 0,91 - GIORNALIERA ORA MQ**

- A) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,063  
 b) dalle ore 14,00 alle ore 20,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,054  
 c) dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - ora mq \_\_\_\_\_ € 0,0170

ART. 45 comma 5

Occupazione per giochi e divertimenti dello spettacolo: la tariffa è ridotta dell'80% - € 0,52 a mq giornaliera. 1^

- CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,52  
 2^ CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,439  
 3^ CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,362

ART. 45 - comma 6

Occupazioni autovetture ad uso privato: la tariffa è aumentata del 10% - € 2,84 - al giorno per mq. 1^ - C A

- T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 2,84  
 2^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 2,41  
 3^ - C A T E G O R I A \_\_\_\_\_ € 1,99

ART. 45 - comma 6

Occupazioni per attività edilizie: la tariffa è ridotta al 50% - € 1,29 - al giorno per mq.

- 1^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ al giorno/ al mq \_\_\_\_\_ € 1,29  
 2^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ al giorno/ al mq \_\_\_\_\_ € 1,10  
 3^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ al giorno/ al mq \_\_\_\_\_ € 0,90

ART. 45 - comma 7

Occupazioni per manifestazioni politiche: la tariffa è ridotta dell'80% - € 0,52 - al giorno per mq.

- 1^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,52  
 2^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,439  
 3^ - CATEGORIA \_\_\_\_\_ € 0,362

ART. 45 - comma 8

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese, che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante con tariffa ridotta del 50%

ART. 47 come modificato dall'art. 18 della L. n. 488/99 che ha portato modifiche all'art. 62, 2 comma lettera f) D.Lgs. n. 446/97, e dalla Circolare M.F. n. 32/E del 28/12/2000;

- € 0,77 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;
- € 0,65 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti;

ART. 47 - comma 5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – Tariffa sino a 1 Km lineare e per durata.

- A) Occupazione di durata non superiore a giorni 30 – € 10,33 - tasso forfetaria 1^  
 CATEGORIA..... Km lineare per giorni fino a 30 \_\_\_\_\_ € 10,33  
 2^ CATEGORIA..... “ “ “ \_\_\_\_\_ € 8,78  
 3^ CATEGORIA..... “ “ “ \_\_\_\_\_ € 7,23
- B) Per le occupazioni superiori al Km lineare la tariffa è aumentata del 50% € 15,49  
 1^ CATEGORIA..... super. al Km lineare \_\_\_\_\_ € 15,49  
 2^ CATEGORIA..... “ “ \_\_\_\_\_ € 13,17  
 3^ CATEGORIA..... “ “ \_\_\_\_\_ € 10,85
- C) Per le occupazioni superiori a giorni 30 ed inferiori a giorni 90 la tariffa è aumentata del 30% per Km lineare – € 13,43 -  
 1^ CATEGORIA..... Km lineare \_\_\_\_\_ € 13,43

2^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 11,41
3^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 9,40
D) Per le occupazioni comprese tra giorni 90 – 180 la tariffa è aumentata del 50% per Km lineare				€ 15,49
1^ CATEGORIA.....	Km	lineare	_____	€ 15,49
2^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 13,17
3^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 10,85
E) Per le occupazioni di durata superiore a giorni 180 la tariffa è aumentata del 100% - tariffa				€ 20,66
1^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 20,66
2^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 17,56
3^ CATEGORIA.....	“	“	_____	€ 14,46

**ART. 48 - DISTRIBUTORI CARBURANTI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE**

**SOTTOSUOLO – TASSA ANNUALE**

1^ CATEGORIA..... (Centro come da planimetria)	_____	€ 46,48
2^ CATEGORIA..... ( Zona limitrofa come da planimetria)	_____	€ 25,82
3^ CATEGORIA..... ( Zona di campagna – Borghi come da planimetria)	_____	€ 10,33

**ART. 48 - APPARECCHI AUTOMATICI TABACCHI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

1^ CATEGORIA..... (Centro come da planimetria)	_____	€ 15,49
2^ CATEGORIA ( Zona limitrofa come da planimetria)	_____	€ 10,33
3^ CATEGORIA..... ( Zona campagna – Borghi come da planimetria)	_____	€ 7,77

**ART. 45 - comma 6 (categorie fasce orarie)**

Occupazioni autovetture ad uso privato ecc. Tariffa giornaliera € 2,84

**1^ CATEGORIA : € 2,84 giornaliera**

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 -- ora / mq	_____	€ 0,181
Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 -- ora/ mq	_____	€ 0,160
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 -- ora / mq	_____	€ 0,066

**2^ CATEGORIA : € 2,41 giornaliera**

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 -- ora/ mq	_____	€ 0,154	Dalle ore
14,00 alle ore 20,00 -- ora /mq	_____	€ 0,136	Dalle ore
20,00 alle ore 8,00 -- ora/mq	_____	€ 0,056	

**3^ CATEGORIA: € 1,99 giornaliera**

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 -- ora/mq	_____	€ 0,127
Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 -- ora/mq	_____	€ 0,112
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 -- ora/mq	_____	€ 0,0465

**ALLEGATO “A”**

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN TRE CATEGORIE**

**1^ CATEGORIA**

La prima categoria comprende i quartieri:

R.O – R.1 – R.2- R.3 – R.4 – R.5 – R.6 – R.7 – Q.1 – Q.2 – Q.3 – Q.4 – Q.5 – E.1 – C.D - e zona L. nei limiti della perimetrazione di P.R.G.

**2^ CATEGORIA**

La seconda categoria comprende i quartieri:

R.10 – R.11 – F.1 – F.2 e MARINA DI LATINA

**3^ CATEGORIA**

La terza categoria comprende:  
BORGHI – FRAZIONI – ZONA H RURALE DI P.R.G.